



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



N. 5410/CP
Reg. Dec.
N. 7876
Reg. Ric.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

ANNO 1997

SEZIONE TERZA QUATER

composto dai signori Magistrati:

Consigliere Mario DI GIUSEPPE	- Presidente
Consigliere Antonio AMICUZZI	- Componente, relatore
Consigliere Umberto REALFONZO	- Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 7876 del 1997 proposto da BRUNI Paolo, rappresentato e difeso dall'avv. Catia Tamagnini, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cornelio Sisenna, n. 32;

CONTRO

l'I.A.C.P. ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI della Provincia di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Fantastichini, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Ruggero di Lauria n. 28;

per l'annullamento

del silenzio rifiuto assuntamente formatosi a seguito della diffida, notificata il 17.3.1997 all'I.A.C.P., per il riconoscimento del diritto alla corresponsione del trattamento economico proprio di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di detto Istituto, nonché degli istituti normativi ed economici propri di tale rapporto, con specifico riconoscimento, tra

l'altro, della retribuzione mensile dovuta in relazione alle mansioni svolte, ferie e festività soppresse, tredicesima e quattordicesima mensilità, lavoro straordinario, mancati riposi, scatti di anzianità e mancato preavviso, nonché del trattamento di fine rapporto;

inoltre per l'accertamento della natura subordinata di detto rapporto di lavoro dall'1.11.1989 al 20.7.1991;

per la declaratoria della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego con l'I.A.C.P. durante detto periodo e del diritto a percepire il trattamento economico e normativo spettante al personale dipendente dell'Istituto, secondo il livello di inquadramento previsto per le mansioni svolte dalla vigente normativa, nonché il trattamento di fine rapporto;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'I.A.C.P. della Provincia di Roma;

Udito, alla pubblica udienza del 28.1.2009, con designazione del Consigliere Antonio Amicuzzi relatore della causa, il procuratore della parte ricorrente comparso come da verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 9.5.1997, depositato il 9.6.1997, il sig. Paolo Bruni, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'I.A.C.P. di Roma dall'1.11.1989 al 20.7.1991 con rapporto di lavoro di natura subordinata, ha chiesto l'annullamento del silenzio rifiuto, l'accertamento ed il riconoscimento dei diritti in epigrafe indicati, deducendo i seguenti motivi:



1.- Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione dell'art. 2084 del c.c. e dell'intera normativa posta a tutela del lavoro subordinato. Eccesso di potere per illogicità manifesta, disparità di trattamento, travisamento dei fatti e difetto di motivazione.

In ragione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa del ricorrente il rapporto di lavoro di cui trattasi deve qualificarsi come prestazione di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Ente intimato, che è da ritenersi obbligato a regolarizzare sotto l'aspetto normativo e retributivo la posizione del deducente.

Con atto depositato il 3.7.1997 si è costituito in giudizio l'I.A.C.P. della Provincia di Roma, che ha eccepito la improponibilità e la inammissibilità del ricorso, nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo, eccepita anche la prescrizione ex art. 2948 del c.c. dei diritti pretesi, per la reiezione. In data 23.1.2009 l'A.T.E.R. di Roma ha depositato in giudizio una nota del Direttore Generale con cui è stato dichiarato, ai fini dell'interruzione del processo, che in data 18.6.2008 è intervenuto il decesso dell'avv. Carmen Fantastichini, difensore costituito dell'Istituto, allegando copia del certificato di morte.

Alla pubblica udienza del 28.1.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza dell'avvocato della parte ricorrente come da verbale di causa agli atti del giudizio.

DIRITTO

Con il ricorso in esame il deducente in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell'I.A.C.P. di Roma dall'1.11.1989 al 20.7.1991 con rapporto di lavoro di natura subordinata, ha chiesto l'annullamento del



silenzio rifiuto assuntamente formatosi a seguito della diffida, notificata il 17.3.1997 all'I.A.C.P., per il riconoscimento del diritto alla corresponsione del trattamento economico proprio di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di detto Istituto, nonché degli istituti normativi ed economici propri di tale rapporto, con specifico riconoscimento, tra l'altro, della retribuzione mensile dovuta in relazione alle mansioni svolte, ferie e festività soppresse, tredicesima e quattordicesima mensilità, lavoro straordinario, mancati riposi, scatti di anzianità e mancato preavviso, nonché del trattamento di fine rapporto. Inoltre ha chiesto l'accertamento della natura subordinata di detto rapporto di lavoro dall'1.11.1989 al 20.7.1991, nonché la declaratoria della sussistenza di un rapporto di pubblico impiego con l'I.A.C.P. durante detto periodo e, conseguentemente, del diritto a percepire il trattamento economico e normativo spettante al personale dipendente dell'Istituto, secondo il livello di inquadramento previsto per le mansioni svolte dalla vigente normativa, nonché il trattamento di fine rapporto.

2.- In data 23.1.2009 l'A.T.E.R. di Roma ha depositato in giudizio una nota del Direttore Generale con cui è stato dichiarato, ai fini dell'interruzione del processo, che in data 18.6.2008 è intervenuto il decesso dell'avv. Carmen Fantastichini, difensore costituito dell'Istituto, allegando copia del certificato di morte.

3.- Osserva in proposito il Collegio che l'art. 24 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 prevede che *“La morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti private o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza produce l'interruzione del processo*

secondo le norme degli articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Se la parte è costituita a mezzo di un procuratore o avvocato, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore o dell'avvocato stesso.



Il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione; altrimenti, si estingue”.

L'articolo 299 del c.p.c. prevede che “Se prima della costituzione in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore, sopravviene la morte oppure la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza, il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione osservati i termini di cui all'art. 163-bis”.

L'art. 300 del c.p.c. prevede che “Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.

Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.

Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell'evento.

Se questo riguarda la parte dichiarata contumace, il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è notificato o è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292.



Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione".

L'art. 301 del c.p.c. prevede che "Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.

In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.

Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa".

Affinché possa prodursi l'effetto interruttivo del processo ai sensi dell'art. 301 c.p.c., connesso automaticamente alla morte del suo difensore, non è necessaria, come nel caso della morte della parte, ex art. 300 c.p.c., la dichiarazione del fatto interruttivo in pubblica udienza, o comunque la pubblicizzazione (sempre nella pubblica udienza), dell'evento interruttivo conosciuto dalle parti o dal Giudice in qualsiasi altro modo, essendo invece sufficiente una semplice dichiarazione.

Nel caso che occupa la dichiarazione dell'evento interruttivo è stata formalmente effettuata con detta nota del Direttore Generale dell'A.T.E.R. di Roma, cui è stato anche allegata copia del certificato di morte del difensore costituito dell'Istituto.

Detto evento determina quindi l'interruzione del processo, ai sensi del citato art. 301 c.p.c., richiamato dall'art. 24 della legge n. 1034 del 1971.

Poiché la morte del difensore della parte determina la cessazione dell'elezione del domicilio presso di lui, la formale notifica della presente decisione andrà eseguita nei confronti della parte ricorrente mediante affissione presso la sede del Tribunale (Cons. Stato, VI Sez., 20 luglio 2004 n. 5255).

4.- Il giudizio relativo al ricorso in epigrafe indicato deve essere, pertanto dichiarato interrotto.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione terza quater - **dichiara l'interruzione** del processo relativo al ricorso in epigrafe indicato.

Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione III quater -, nella camera di consiglio del 28.1.2009, con l'intervento dei signori Magistrati elencati in epigrafe.


Consigliere Mario DI GIUSEPPE

Presidente

Consigliere Antonio AMICUZZI

Estensore

Mario Di Giuseppe
Antonio Amicuzzi



11/2/5/9

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE III QUATER
11/2/09
di procedere l'eguale...